

Le modalità con cui il Committente deve saldare la fattura dell'Appaltatore nel caso in cui l'Iva relativa a quella fattura non sia stata ancora liquidata e i termini per il pagamento non siano scaduti.

Alla fattispecie si applica l'articolo 13-ter del Dl 83/2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge 134/2012), che disciplina l'appalto avente ad oggetto sia lavori sia servizi.

La norma persegue il fine di contrastare l'evasione fiscale facendo emergere la base imponibile per le prestazioni rese in esecuzione di contratti di appalto e subappalto, in ogni settore economico in cui siano chiamati ad operare i contraenti.

In ossequio alla predetta norma sul Committente graverà l'obbligo di pretendere dall'Appaltatore l'esibizione dei documenti che attestino i corretti versamenti fiscali - effettuati eventualmente anche dal subappaltatore - che siano già scaduti all'atto del pagamento del corrispettivo

Ad ogni buon conto, deve precisarsi che la responsabilità dell'Appaltante sussiste soltanto in ragione dell'effettivo omesso versamento da parte dell'Appaltatore e/o del Subappaltatore.

I documenti di cui sopra consistono nella presentazione di asseverazione rilasciata dai professionisti a ciò abilitati ovvero dai Caf, o, in alternativa, nella dazione all'appaltante di una dichiarazione sostitutiva redatta ai sensi del Dpr 445/2000, per mezzo della quale l'appaltatore e/o il subappaltatore attesti l'avvenuto adempimento degli obblighi imposti dalla suddetta norma.

In conclusione, deve affermarsi che l'Appaltante potrà sicuramente saldare la fattura dell'Appaltatore anche nelle ipotesi in cui questi non presenti i documenti che attestino il pagamento dell'Iva, ma ciò potrà avvenire soltanto nel caso in cui egli abbia preventivamente accertato che il termine per il pagamento della suddetta imposta non sia già scaduto all'atto del pagamento della fattura.

Quello che però il Committente dovrà necessariamente accertare prima di saldare la fattura, è l'avvenuto pagamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente i cui termini siano scaduti.

AVVOCATO ARMANDO CASTIGNOLI